



A.P.A.N. • Associazione Pisana Amici del Neonato
c/o OSPEDALI RIUNITI S. CHIARA • Via Roma, 67 • 56126 PISA • Tel. e Fax 050 993511

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 23 OTTOBRE 2020

Presenti 37 soci.

O.d.G.
Variazione Statuto

Inizio assemblea ore 22.00

Apri l'assemblea la presidente Esmeralda Dashi con il saluto a tutti soci presenti.

La direttrice del Progetto Cristina Galavotti aggiorna i soci sulle variazioni apportate allo statuto dell'Associazione a seguito della nuova legislazione del Terzo Settore.

Vengono lette le variazioni apportate che l'Assemblea vota all'unanimità.

Dopo i saluti l'assemblea viene chiusa alle ore 22.30

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

05 NOV. 2020

Registrato 3455 SERIE III
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Mari

STATUTO

APAN-ODV

“ASSOCIAZIONE PISANA AMICI DEL NEONATO CARLO CIPOLLONI ODV”

Art.1) Costituzione

Su iniziativa dei genitori, medici, infermieri, si è costituita in data 11/02/2000 “l’Associazione Pisana Amici del Neonato Carlo Cipolloni ODV”, in sigla APAN-ODV.

Opera ai sensi del codice civile e del DLGS 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche

Art. 2) Sede

La suddetta associazione ha sede in Pisa ed ha durata illimitata.

Art. 3) Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1. e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

L’Associazione si ispira alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (O.N.U., 1989) ed ai concetti di globalità e di efficienza nell’assistenza perinatale.

Persegue i seguenti scopi, nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria:

1. discute i problemi e diffonde informazioni sulla prevenzione della nascita pretermine, del ritardo intrauterino, di accrescimento delle malformazioni congenite, della mortalità e dei danni perinatali;
2. promuove studi e ricerche per migliorare l’assistenza del neonato e la diagnosi e il trattamento precoce, durante l’infanzia e l’adolescenza, delle patologie dell’età adulta per le quali il neonato con ritardo intrauterino di accrescimento ha aumentato rischio;
3. collabora con la divisione di neonatologia dell’Ospedale S. Chiara di Pisa per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative comprendenti in particolare, l’aggiornamento scientifico, la dotazione di apparecchiature, le ricerche epidemiologiche e la valutazione a distanza dell’assistenza;
4. si interessa e cerca di risolvere, anche a livello politico e sociale, casi particolari di sequele legate alla patologia perinatale;
5. sostiene l’attività di organizzazioni volontarie di cooperazione allo sviluppo in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione della salute fin dalla

l'associazione si occupa come scopo fondamentale dell'assistenza alle famiglie cui nasce un bambino pretermine o con patologie alla nascita ricoverato nell'UO di neonatologia dell'AOUP, attraverso azioni di orientamento, supporto e assistenza professionale e qualificata, concretizzabili sia in interventi psicologici e sociali in reparto che nell'assistenza durante il periodo di ricovero con l'accoglienza e ospitalità diurna e notturna delle madri e delle coppie genitoriali e attraverso interventi di supporto e collegamento di rete tra l'ospedale e il territorio.

8. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
9. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4) Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, o dagli avanzi netti di gestione e da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi economici. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare erogazioni liberali all'associazione.

3. La quota sociale ed eventuali contributi dei soci al fondo dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di quota sociale e di versamento al fondo di dotazione.

4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art.5) Fondatori, Soci, Benemeriti, Beneficiari dell'Associazione

1. Sono aderenti dell'Associazione:

- I Fondatori;
- I soci dell'Associazione;
- I Benemeriti dell'Associazione;

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di partecipare alla vita associativa in generale e di esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

- Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa.
- Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e pagano la quota associativa.
- Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

4. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti, nei confronti dell'Associazione.

5. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, con la quale dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed eventuali regolamenti.

7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere riguardo le domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo del suddetto termine si applicano le norme che riguardano la sospensione feriale dei termini giudiziari). La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

8. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento manifestare la propria volontà di recedere dall'Associazione stessa: tale recesso, (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

9. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli potrà adire, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione, l'assemblea durante la quale potrà presentare le proprie controdeduzioni; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea stessa.

Art.6) Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea degli Aderenti all'associazione;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il vice-presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo- Organo di Amministrazione;
- Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere;
- L'organo di controllo se obbligatorio per legge

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo che ai membri dell'organo di controllo se istituito che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

2. l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.7) Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

2. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 Marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). La stessa inoltre:

- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del segretario, del Tesoriere e dell'organo di controllo;
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione tra cui l'eventuale regolamento assembleare;
- Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- Delibera sull'esclusione degli associati
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno.

4. La convocazione avviene attraverso canali telematici o posta ordinaria almeno 8 giorni prima della riunione. La convocazione contiene l'oggetto, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

5. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato due giorni prima della data prevista per la riunione.

6. L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

8. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

10. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di modifica allo Statuto, scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

11. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente.

Art. 8) Il Consiglio direttivo-Organo di Amministrazione

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri scelti tra gli associati, compresi il Presidente ed il Vice- Presidente, il Tesoriere.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per il Consiglio direttivo eletto al momento della costituzione dell'associazione, che dura in carica un anno.
4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
5. Nel caso in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo nominerà il nuovo consigliere attingendo dalle liste dei non eletti partendo dal primo; nel caso in cui non vi siano non-eletti allora si procederà alla elezione del consigliere mancante;
6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, fatto salvo il rimborso per eventuali spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.
7. Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, ed in particolare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - l'ammissione all'associazione di nuovi Aderenti;
 - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
8. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da soggetti nominati all'interno del Direttivo nonché attribuire incarichi ad altri associati o anche ad estranei il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite raccomandata a.r, nella quale dovrà essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e l'oggetto della convocazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio telegramma o altro mezzo telematico con attestazione di ricevimento inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
11. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'organo di controllo.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vice-Presidente.
13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.
14. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione;
15. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda € 10.000 diecimila) occorre il voto favorevole della maggioranza più 1 dei consiglieri in carica.

16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9) Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del Suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art.10) Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta lo stesso sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11) Il segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei verbali Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché del libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 12) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art.13) Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico è nominato dal ricorrente dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita

inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14) Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

2. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il 30 Settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 15) Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire utili anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

Art. 16) Scioglimento

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
2. per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17) Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Art. 18) Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A.P.A.N. ASSOCIAZIONE PISANA AMICI DEL NEONATO
ONLUS - C.F. 93046610092
Piazzale degli Spedalinghi
c/o OSPEDALI RIUNITI S. CHIARA - Via Roma, 47 - 56126 PISA
Tel. e Fax 050/993511

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

0 5 NOV. 2020

Registrato 3455 SERIE/III

Man